

L'Agenzia delle entrate sarà chiamata a fare una valutazione del presupposto applicativo

Lo scudo incrocia la voluntary

La dichiarazione riservata dovrà essere comunicata

DI FRANCESCO SQUEO

Scudo fiscale alla prova della voluntary. Ciò nelle more della nuova applicazione del raddoppio dei termini connessa alla comunicazione della notizia di reato in materia tributaria, da assumersi sulla base dell'art. 17 dello schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto. Formulazione quest'ultima che di fatto andrebbe a neutralizzarne gli effetti anche nel contesto della voluntary, in quanto così dispone: «Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini». Nel frattempo, i contribuenti che accedono alla procedura potranno valutare se utilizzare le dichiarazioni riservate di cui allo scudo-ter, non trascurando precise raccomandazioni e avvertenze. In particolare, occorre comprendere come lo scudo interagisca con la procedura. Ci si potrebbe chiedere se un contribuente cui non

sia applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 12 del dl 78/2009 (perché avente, ad esempio, tutte le disponibilità in Svizzera ovvero in Lussemburgo), possa a priori sentirsi sgravato dal raddoppio dei termini di cui ai reati tributari, avendo aderito allo scudo fiscale, a tali fini invocando il riconoscimento degli effetti premiali, tra cui l'ombrello penale. La questione è decisamente delicata e degna di approfondimento. Dal tenore della procedura (legge n. 186/2014), unitamente al provvedimento direttoriale, parrebbe desumersi che il contribuente istante debba dapprima consentire il puntuale riscontro di tutti i periodi di imposta accertabili, tenuto conto dell'applicabilità degli eventuali raddoppi dei termini (siano da articolo 12 del dl 78/2009 che di cui ai reati tributari che possano dar luogo alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria). Dovranno su queste basi documentarsi, ricostruirsi e descriversi tut-

ti gli eventi patrimoniali e reddituali, per tutti i periodi di imposta rilevanti. Solo in seconda battuta entrerebbe in gioco lo scudo fiscale, posto che presumibilmente le dichiarazioni riservate verranno verificate dall'Agenzia sulla scorta delle istruzioni di cui alla circolare n. 52/E 2010. In buona sostanza potrà essere riscontrata l'autenticità della dichiarazione potendo richiedere formalmente all'intermediario che risulta averla ricevuta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 8), del dpr n. 600/1973, di trasmettere copia dell'esemplare in suo possesso e di fornire dettaglio sulla data di conferimento dell'incarico da parte del contribuente, la data e gli estremi del versamento dell'imposta straordinaria per conto del contribuente, la data e la modalità di presa in carico delle attività (assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate e depositate ovvero esistenti all'estero) indicate

nella dichiarazione. Ma non solo. L'Agenzia potrà procedere alla verifica dell'esistenza del presupposto impositivo essendo necessario che le attività siano state detenute fuori del territorio dello Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali non siano stati assolti gli obblighi dichiarativi previsti dal dl n. 167/1990. Ciò anche in termini di correttezza valorizzazione. In via generale, l'assenza di uno degli elementi del presupposto impositivo comporta l'assenza degli effetti preclusivi ed estintivi connessi all'istituto. Va peraltro ricordato il rinvio che l'art. 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2009 dispone, tra l'altro, alle modalità ritenute applicabili alla nuova procedura di emersione, previste dall'articolo 19, comma 2-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350: l'interessato che abbia falsamente attestato nella dichiarazione riservata la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle

attività rimpatriate alla data del 31 dicembre 2008, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Se lo scudo è in regola si rende idoneo ad assorbire l'impatto reddituale di quanto diversamente imponente. Va a questo punto specificato che permangono alcune potenziali criticità quali, tra l'altro, l'assenza di copertura sull'eventuale evasione di Iva o l'eventuale costituzione delle disponibilità mediante nero societario. Anche eventuali scudi «parziali» sono utilizzabili per ridurre l'impatto delle imposte, ove riconducibili puntualmente ai redditi che ne hanno generato la disponibilità delle attività estere. Il timing dell'approvazione della norma del decreto sulla certezza del diritto che integrerà il comma 3 degli articoli 43 dpr n. 600/73 e 57 del dpr n. 633/72 rischia di impattare in maniera significativa sulla tempistica dell'accesso alla procedura, considerati i diversi costi e obblighi documentali che ne potranno scaturire.

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Gli investimenti all'estero

Sono un imprenditore, ho fatto diversi investimenti all'estero (anche in paesi a fiscalità privilegiata). Dal momento che ho intenzione di aderire alla voluntary disclosure, ma non conosco bene l'ambito oggettivo della procedura, è possibile conoscere nel dettaglio cosa è possibile regolarizzare?

M.M.

Risponde Stefano Loconte

La procedura di collaborazione volontaria deve riguardare tutti gli investimenti e le attività (finanziarie e patrimoniali) che sono stati costituiti o detenuti all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Per quanto riguarda le attività estere, a titolo esemplificativo, possono essere regolarizzati: i conti correnti e depositi esteri; le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; le obbligazioni estere e i titoli similari; i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti; le valute estere da depositi e conti correnti; i titoli pubblici italiani emessi all'estero; i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; i contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato; i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero; gli atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni o organizzazioni similari; le forme di previdenza gestite da soggetti esteri; gli altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa; i beni immobili; i beni mobili registrati (ad esempio: le barche le auto); le opere d'arte ed i gioielli; gli oggetti di antiquariato; gli altri beni patrimoniali.

La legge n. 186 del 2014 specifica inoltre che ai fini della voluntary disclosure devono essere indicati anche i maggiori imponibili non necessariamente collegati con le attività estere.

È possibile, quindi, regolarizzare le violazioni che hanno riguardato le imposte sui redditi (e relative addizionali), le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l'Irap, l'Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Pe-

raltro, con riferimento al calcolo delle imposte dovute sui maggiori imponibili, la legge ricomprende altresì i contributi previdenziali che potranno essere regolarizzati con l'adesione alla procedura.

I soggetti collegati

Cosa si intende precisamente per soggetti collegati? Dove andranno indicati?

A.S.

Risponde Stefano Loconte

Nella sezione 1 del «Quadro VD» del Modello contenente la «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria», pubblicato il 30 gennaio scorso sul sito dell'Agenzia delle entrate, è prevista, da parte del contribuente che intende regolarizzare le proprie violazioni nazionali e/o internazionali, l'indicazione del codice fiscale dei soggetti che presentano un collegamento con l'attività (colonna 1) o gli importi (colonna 2), in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria (ad esempio, i cointestatari di conti correnti, di immobili, di partecipazioni detenute - anche indirettamente - in veicoli societari esteri ovvero enti esteri quali i trust e/o le fondazioni).

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 6/E del 19 febbraio 2015, contenente chiarimenti interpretativi anche in materia di voluntary disclosure, ha confermato che i soggetti collegati possono identificarsi in tutti quei soggetti che hanno, ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, una «posizione rilevante», in relazione alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione, ovvero che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti col richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.

In relazione alla seconda parte del quesito, va precisato che le Istruzioni alla compilazione del modello di cui al Provvedimento n. 13193/2015, hanno altresì specificato che il contribuente, oltre a indicare i nominativi dei soggetti collegati nell'istanza di accesso alla procedura, dovrà fornire informazioni più dettagliate nella relazione tecnica di accompagnamento.

Si ricorda che quest'ultima andrà trasmessa, unitamente a tutta la documentazione di supporto,

mediante posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure.

L'immobile donato

Ho donato a mia figlia nel gennaio 2013 un immobile in Svizzera mai dichiarato e mai messo a reddito. Vogliamo entrambi regolarizzarlo, ma chi paga?

F.V.

Risponde Stefano Loconte

L'immobile detenuto in Svizzera non dichiarato e mai messo a reddito, se acquistato in epoca non più accertabile dall'Agenzia delle entrate, potrà essere regolarizzato mediante il pagamento delle sole sanzioni previste per la mancata compilazione del quadro RW. A tal proposito il padre dovrà regolarizzare i periodi di imposta in cui era beneficiario effettivo dell'immobile, mentre la figlia dovrà regolarizzare la propria posizione relativamente al solo periodo di imposta 2013.

Si ricorda che, per effetto della firma dell'accordo Italia-Svizzera, i periodi accertabili (per il quadro RW) sono quelli che vanno dal 2009 al 2013, mentre nel caso ci fossero anche redditi non dichiarati (e fosse stata presentata la dichiarazione in Italia) bisognerebbe, altresì, regolarizzare la propria posizione relativa alle imposte non versate per i periodi 2010-2013.

Si precisa infine che mediante la procedura di disclosure non sarà possibile sanare eventuali irregolarità relative alle imposte di donazione e successione e, con specifico riferimento all'immobile, anche all'Ivie. Per tali imposte potranno essere impiegati gli ordinari istituti deflativi del contenzioso come ad esempio l'istituto del ravvedimento operoso.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary